

COMUNE DI CANEGRATE
PROVINCIA DI MILANO

CODICE 10934

NUMERO

33

DATA

29-04-2024

OGGETTO:

RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 D.LGS 267/2000 A SEGUITO DI SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO N. 472/2024 – PARCO DEL ROCCOLO CONGIUNTAMENTE CON I COMUNI DI BUSTO GAROLFO E CASOREZZO CONTRO CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO E SOLTER SRL

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

SESSIONE ORDINARIA, SEDUTA PUBBLICA

L'ANNO **DUEMILAVENTIQUATTRO** ADDÌ **VENTINOVE** DEL MESE DI **APRILE** ALLE ORE **20:30** NELLA SALA DELLE ADUNANZE, PREVIA L'OSSERVANZA DI TUTTE LE FORMALITÀ PRESCRITTE DALLA VIGENTE NORMATIVA, VENNERO OGGI CONVOCATI A SEDUTA I COMPONENTI IL CONSIGLIO COMUNALE.

ALL'APPELLO RISULTANO:


COMPONENTE	P.	A.G.	A.I.	COMPONENTE	P.	A.G.	A.I.
MODICA MATTEO	X			MERAVIGLIA FRANCA	X		
SPIRITO DAVIDE	X			VENTURA ISOTTA ANNA	X		
LURAGO SARA	X			SAPONE STEFANO	X		
ZAMBON EDOARDO	X			MATTEUCCI MATTEO		X	
GAREGNANI ANNA		X		BUTTIGLIERI MARIA ANGELA	X		
SORMANI ILARIA	X			CAPRIGLIONE FRANCESCO	X		
PANSARDI TOMMASO	X			FORNARA CHRISTIAN	X		
FRATTO MARCO	X			INGRASSIA GIOVANNI		X	
BURATTI STEFANO	X						

TOTALE PRESENTI 14

TOTALE ASSENTI 3

ASSISTE IL SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA TERESA LA SCALA IL QUALE PROVVEDE ALLA REDAZIONE DEL PRESENTE VERBALE.

ESSENDO LEGALE IL NUMERO DEGLI INTERVENUTI, IL SINDACO MATTEO MODICA ASSUME LA PRESIDENZA E DICHIARA APERTA LA SEDUTA, PER LA TRATTAZIONE DELL'OGGETTO SOPRA INDICATO.



SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE IN DATA 29/04/2024 ORE 20.30

DELIBERAZIONE N. 33

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 D.Lgs 267/2000 A SEGUITO DI SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO N. 472/2024 – PARCO DEL ROCCOLO CONGIUNTAMENTE CON I COMUNI DI BUSTO GAROLFO E CASOREZZO CONTRO CITTA' METROPOLITANA DI MILANO E SOLTER Srl

Componenti presenti in aula n. 14 su n.17 al momento dell'appello.

Sono assenti i Consiglieri: Anna Garegnani – Matteo Matteucci – Giovanni Ingrassia.

E' inoltre presente l'Assessore esterno Maurizio M. Tomio.

Il Sindaco Modica Matteo prende la parola per l'illustrazione dell'argomento in oggetto.

Seguono gli interventi di alcuni Consiglieri come riportato su supporto audio, depositato agli atti a norma dell'art. 60, 3° comma del vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

Quindi;

IL CONSIGLIO COMUNALE


Premesso che con deliberazione di CC n. 22 del 26.3.1996 è stata approvata la convenzione per la gestione in forma associata del Parco del Rocco tra i comuni di Arluno, Busto Garolfo, Canegrate, Casorezzo, Nerviano e Parabiago;

Che con deliberazione di CC n. 31 del 13.6.2018 è stato modificato l'art. 4 della suddetta convenzione individuando il Comune di Canegrate quale Ente capofila, subentrando al Comune di Arluno, a far data dal 1.1.2019;

Che il Comune di Canegrate, in qualità di Ente capofila assicura la gestione amministrativa del "PLIS del Rocco" dal 1.1.2019;

Richiamati:

- l'art. 191 del D.Lgs. 267/2000 il quale definisce le regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese;
- l'art. 194 del D.Lgs. 267/2000 il quale dispone che con deliberazione consiliare l'Ente provvede al riconoscimento e conseguente ripiano dei debiti fuori bilancio derivante dalle cause dallo stesso indicate, come di seguito riportato:
 - a) *sentenze esecutive*;
 - b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
 - c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali,



di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;

- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;
- il Regolamento di Contabilità del Comune di Canegrate che prevede, all'art. 33, comma 1, che il Consiglio Comunale adotta i provvedimenti necessari per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio;

Tenuto conto che, ai fini del riconoscimento di legittimità da parte dell'Ente, il Ministero dell'Interno con circolare F.L. 22/89 e F.L. 21/93 ha indicato requisiti di carattere generali che un debito deve avere:

- la *certezza*, cioè l'esistenza effettiva di un'obbligazione a dare, non presunta ma inevitabile per l'Ente;
- la *liquidità*, nel senso che sia individuato il soggetto creditore, il debito sia definito nel suo ammontare, l'importo sia determinato o determinabile;
- la *esigibilità* cioè che il pagamento non sia dilazionato da termine o subordinato a condizione;

Considerato che ai sensi dei vigenti principi contabili, la disciplina legislativa del TUEL, in quanto finalizzata alla migliore applicazione, in materia di gestione degli enti locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'Ente come eventuali interessi o spese di giustizia;


Riscontrato che, nel caso di debiti derivanti da sentenza esecutiva (art. 194, comma 1, lettera a), D.Lgs. n. 267/2000), la valenza della delibera consiliare non può essere che quella di riconoscere la legittimità del debito che di per sé già esiste in virtù della statuizione del giudice, ciò a maggior ragione nella valutazione dell'interesse pubblico di non gravare il debito di maturandi accessori (Cass. civ. Sez. 1, 16.06.2000, n. 8223);

Tenuto conto quindi che, nel caso di debiti derivanti da sentenza esecutiva il provvedimento del Consiglio Comunale ha lo scopo di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso;

Dato atto che il Parco del Roccolo, il Comune di Busto Garolfo e il Comune di Casorezzo proponevano un ricorso innanzi al Consiglio di Stato contro la Città Metropolitana di Milano e Solter s.r.l. per l'impugnazione della sentenza TAR Milano n. 493/2023 di rigetto del Ricorso n. RG 2691/2022;

Vista la sentenza del Consiglio di Stato 472/2024 con cui:

- è stato rigettato il ricorso n. 5419/2023 promosso dal Parco del Roccolo, il Comune di Busto Garolfo e il Comune di Casorezzo;
- il Parco del Roccolo, il Comune di Busto Garolfo e il Comune di Casorezzo sono stati condannati a rifondere, in solido, alla Città Metropolitana di Milano e alla controinteressata Solter s.r.l. la somma di Euro 4.000,00 ciascuno, oltre oneri accessori come per legge;



- sono state compensate le spese di lite tra le altre parti del giudizio;

Viste le richieste avanzate:

- dai legali di Solter s.r.l. del 08/02/2024 di complessivi € 5.836,48 (per compensi liquidati in sentenza e oneri di legge)
- dall'Avvocatura della Città Metropolitana di Milano del 09/04/2024 di complessivi € 5.552,00 (per compensi liquidati in sentenza e oneri di legge)

si determina un valore d'insieme dovuto di € 11.388,48 da ripartire, un terzo ciascuno, tra i soccombenti Parco del Roccolo, Comune di Busto Garolfo e Comune di Casorezzo

Considerato quanto sopra, la quota in capo al Parco del Roccolo (1/3), è pari ad € 3.796,17

Visto inoltre che con nota inviata il 03/04/2024 prot. n. 5454 ai Comuni di Casorezzo e di Busto Garolfo si comunicava la volontà del PLIS del Roccolo, tramite il Comune capofila di Canegrate, ad effettuare la variazione di bilancio necessaria ad impegnare a e liquidare la quota dovuta dal PLIS, pari a un terzo;

Ritenuto pertanto necessario provvedere al riconoscimento di legittimità del suddetto debito fuori bilancio del Parco del Roccolo, ai sensi dell'art. 194 del D.Lgs. 267/2000 e riconducibile alla fattispecie di cui alla lettera a) del medesimo articolo, derivante dalla sentenza esecutiva del Consiglio di Stato n. 472/2024;

Atteso che attraverso il riconoscimento del debito liquidato in sentenza, il Comune agisce per conto del PARCO DEL ROCCOLO e si adegua meramente alle statuizioni della sentenza esecutiva, nella valutazione dell'interesse pubblico di non gravare il debito dei maturandi accessori, in quanto il riconoscimento della legittimità del debito risulta un necessario incombente, essendo imposto dall'art. 194 citato per l'adeguamento del debito fuori bilancio;


Considerato che le somme necessarie per la copertura delle spese per la soccombenza sono già stanziare all'interno delle risorse presenti nel bilancio 2024-2026, esercizio 2024, per la gestione del Parco del Roccolo alla missione 9 - programma 5 - titolo 1;

Dato atto che, il Comitato di Coordinamento del Parco del Roccolo (Assemblea dei Sindaci), nella seduta del 28/3/2024 ha autorizzato una variazione di bilancio consistente nello spostamento di € 3.796,17 da stanziamenti disponibili sull'annualità 2024 e non necessari per la gestione delle attività previste, per la copertura della spesa di cui sopra;

Visto l'art. 23 comma 5 della L. 289 del 27.12.2002 che dispone che i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente procura della Corte di Conti;

Visto il bilancio di previsione dell'esercizio in corso approvato con deliberazione CC n. 8 del 31/1/2024 esecutiva ai sensi di legge;

Visto il parere favorevole del Revisore unico dei conti rilasciato ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), punto n. 6, del D.Lgs. 267/2000 pervenuto al prot.n. 6219 del 17.04.2024 allegato al presente atto;



Visto che il presente provvedimento è stato oggetto di esame in seno alla Commissione Consiliare Affari Generali finanze nella seduta del 22/04/2024;

Udita la discussione intervenuta la cui registrazione è riportata su supporto audio;

Acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica relativamente al riconoscimento dei debiti fuori bilancio di propria competenza di cui all'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. del Responsabile dell'Area Governo del Territorio, riportato in allegato;


Acquisito il parere di cui agli articoli 49, 147 bis 1° comma e 153 5° comma del Decreto Legislativo 267/2000 espresso dal responsabile dell'Area Contabilità e Programmazione economica riportato in allegato;

Con voti favorevoli n. 11, astenuti n. 3 (Christian Fornara – Francesco Capriglione – Maria A. Buttiglieri), espressi per alzata di mano dai n. 14 Consiglieri presenti di cui n. 11 votanti nelle forme di legge;

DELIBERA

1. Di richiamare le premesse quale parte integrante del presente dispositivo.
2. Di riconoscere, ai sensi dell'art. 194 lettera a) del D.Lgs. 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio riguardante la gestione del Parco del Roccolo relativo alla sentenza esecutiva del Consiglio di Stato n. 472/2024 depositata agli atti, come in premessa specificato, per un importo pari ad € 3.796,17 quale compensi liquidati in sentenza, comprensivi degli oneri accessori come per legge, di cui € 1.850,67 a favore di Città Metropolitana di Milano ed € 1.945,50 a favore di Solter Srl.
3. Di dare atto che la copertura finanziaria dei suddetti debiti fuori bilancio è garantita alla Missione 9 – Programma 5 – Titolo 1 del Bilancio 2024/2026, esercizio finanziario 2024 dalle risorse facenti capo al Parco del Roccolo.
4. Di demandare al Responsabile dell'Area Governo del Territorio la predisposizione dei successivi provvedimenti di impegno e di liquidazione degli importi in premessa citati.
5. Di demandare al Responsabile dell'Area Contabilità e Programmazione economica la trasmissione di copia della presente deliberazione alla competente Procura della Corte dei Conti come disposto dal comma 5, dell'art. 23, della legge 289/2002.

Successivamente, stante l'urgenza del provvedimento




IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli n. 11, astenuti n. 3 (Christian Fornara – Francesco Capriglione – Maria A. Buttiglieri), espressi per alzata di mano dai n. 14 Consiglieri presenti di cui n. 11 votanti nelle forme di legge;

DELIBERA

di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del DLgs 267/00.

All.ti : - Parere Legge D.Lgs. n. 267/2000;
- Parere Revisore unico;
- Copia sentenza





COMUNE DI CANEGRATE

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

Sede: Via Manzoni, 1 - Tel. (0331) 463811 - Telefax (0331) 401535 - Cod. fisc. e part. IVA 00835500158

E-mail: info@comune.canegrate.mi.it E-mail: ragioneria@comune.canegrate.mi.it

comune.canegrate@pec.regione.lombardia.it

**Parere preventivo artt. 49, 147 bis comma 1, art 153 comma 5
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267**

Allegato alla deliberazione n. 33 assunta in data 29 APR. 2024

GIUNTA COMUNALE

CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 D.Lgs 267/2000 A SEGUITO DI SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO N. 472/2024 - PARCO DEL ROCCOLO CONGIUNTAMENTE CON I COMUNI DI BUSTO GAROLFO E CASOREZZO CONTRO CITTA' METROPOLITANA DI MILANO E SOLTER Srl

In relazione al presente atto si esprime parere favorevole di regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Governo del territorio

Arch. Donatella Marazzini



Donatella Marazzini

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Contabilità e Programmazione economica

(Fulvia Calienno)




Fulvia Calienno

In relazione al presente atto si esprime parere favorevole di regolarità contabile.


IL RESPONSABILE DELL'AREA

Contabilità e Programmazione economica

(Fulvia Calienno)



Fulvia Calienno



Comune di CANEGRATE
Provincia di Milano

Parere del revisore in merito "Sentenza Consiglio di Stato 472/2024 - Riconoscimento debito fuori bilancio".

Il sottoscritto Belotti Tiziano, in qualità di revisore del Comune di Canegrate (MI),

premessò

che è noto il contenzioso amministrativo che ha coinvolto il Comune di Canegrate (MI) quale capofila per la gestione del PLIS Parco del Roccolo, come da delibere Consiglio Comunale 22/1996 e 31/2018 che qui si considerano integralmente richiamate;

Vista la sentenza notificata 472/2024 del Consiglio di Stato con cui viene rigettato il ricorso proposto dal Parco del Roccolo, con condanna a risarcire la somma complessiva di € 4.000,00 dalle parti soccombenti;

Considerato che le spese a carico del Comune di Canegrate ammontano ad € 3.796,17;

viste le modalità previste dal TUEL Decreto Legislativo 267/2000 per il riconoscimento di debiti fuori bilancio;

verificato che la copertura per le suddette spese è garantita alla missione 9 progr. 5 titolo 1 bilancio 2024/2026;

visto il parere favorevole dei responsabili dei competenti servizi di area tecnica e area finanziaria;

Premesso quanto sopra indicato, il sottoscritto revisore,

esprime

Parere favorevole al riconoscimento di legittimità per il debito fuori bilancio di € 3.796,17, ai sensi dell'Articolo 194, lettera a) del D. Lvo 267/2000.-

Canegrate – Telgate, 17 aprile 2024

Il Revisore
Tiziano Belotti
(documento firmato digitalmente)



Pubblicato il 15/01/2024

N. 00472/2024 REG.PROV.COLL.
N. 05419/2023 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5419 del 2023, proposto dal Parco locale di interesse sovracomunale – PLIS - del Roccolo, dal Comune di Busto Garolfo e dal Comune di Casorezzo, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'avvocato Cristina Seccia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro


Città Metropolitana di Milano, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Marialuisa Ferrari, Tiziana Sgobbo e Nadia Marina Gabigliani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Solter s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Pietro Ferraris, Luca Prati e Salvatore Alberto Romano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (Sezione



terza) n. 493 del 24 febbraio 2023

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Città Metropolitana di Milano e di Solter s.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 ottobre 2023 il consigliere Ofelia Fratamico;

Viste le conclusioni delle parti come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue

FATTO e DIRITTO

1. L'oggetto del presente giudizio è costituito:

- dal decreto dirigenziale di Città Metropolitana n. 4886/2022 del 05 luglio 2022 di *“pronuncia di compatibilità ambientale del progetto di gestione produttiva dell'ATEg11 e per il progetto di recupero di parte dell'ambito stesso mediante rifiuti non pericolosi da realizzarsi nei comuni di Busto Garolfo e Casorezzo (MI).*

Proponente: Solter srl ...Riedizione del decreto dirigenziale n.6292/2021 del 9 agosto 2021, in ottemperanza alle sentenze del TAR Lombardia n.1186/2022, n.1187/2022 e n.1188/2022 del 23/05/2022” con prescrizioni;

- dalla *“Autorizzazione integrata ambientale ai sensi dell'art. 29 quater del d.lgs. 152/06. Riedizione dell'Autorizzazione dirigenziale n. 6313 del 10 agosto 2021”* contenuta nell'Autorizzazione dirigenziale – Raccolta Generale n. 4901 del 5 luglio 2022 – fascicolo 9.11/2014/834, e relativi allegati, in particolare il relativo Allegato tecnico;

- da tutti gli atti connessi del procedimento.

2. Tali provvedimenti sono stati impugnati dal Parco locale di interesse sovracomunale (PLIS) del Roccolo e dai Comuni di Busto Garolfo e Casorezzo

dinanzi al T.a.r. per la Lombardia in forza dei seguenti motivi:



- a) violazione di legge, art. 26 c. 6 d.lgs. n. 152/2022 testo vigente fino al 20 luglio 2017 o comunque attuale art. 25 c. 5 e art. 4 l. reg. Lombardia n. 5/2010, violazione del principio di massima precauzione in materia ambientale, dell'art. 8bis c. 6 della direttiva 2011/92, dell'art. 5 del d.P.R. n. 357/1997 e delle Linee guida della Regione Lombardia per la VINCA, eccesso di potere per difetto di istruttoria e per travisamento dei fatti, violazione di legge, l.reg. Lombardia n. 20/2021;
- b) violazione del nuovo PRGR approvato con d.G.R. Lombardia del 23 maggio 2022, pubblicato il 27 maggio 2022, in particolare degli artt. 20 e 21 NTA, criteri escludenti di cui all'art. 1.6.2 dell'Appendice 1, violazione dell'art. 208 c. 6 d.lgs. n. 152/2006, eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, contraddittorietà tra provvedimenti;
- c) eccesso di potere per difetto di istruttoria sotto il profilo della mancata riconvocazione della conferenza di servizi, violazione di legge, art. 3 l.n. 241/1990, eccesso di potere per mancanza di motivazione e per illogicità manifesta;
- d) eccesso di potere per difetto di istruttoria sotto il profilo del mancato adeguamento del piano finanziario, travisamento dei fatti, illogicità manifesta;
- e) invalidità derivata dall'invalidità delle sentenze del T.a.r. per la Lombardia n. 1186/2022 e n. 1188/2022 del 23 maggio 2022, eccesso di potere per travisamento dei fatti;
- f) violazione dei criteri escludenti del PRGR del 2014 e violazione di legge, art. 208 c. 6 d.lgs. n. 152/2006, eccesso di potere per travisamento dei fatti e carenza di istruttoria;
- g) in relazione all'inefficacia del Piano cave 2006-2016, eccesso di potere per difetto dei presupposti, violazione di legge art. 10 c. 4 quater l.r. n. 14/1998, violazione del principio *tempus regit actum*, art. 11 Preleggi al c.c., eccesso di potere per difetto di istruttoria e difetto di motivazione e per contraddittorietà tra atti di diverse autorità e tra atti della stessa autorità e tra atti della stessa area funzionale "Ambiente e tutela del territorio", violazione dell'art. 7 della deliberazione di Consiglio Metropolitan n. 11 del 14 marzo 2019, eccesso di



potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti, illogicità manifesta, violazione degli artt. 11,12, 13, 14, 15 e 16 della l.reg. 14/1998; eccesso di potere per sviamento, violazione del principio di precauzione;

h) violazione di legge, art. 14 bis NTA del vecchio PRGR e Allegato 1 par. 14.6.3, violazione della d.G.R. X/7144 del 2 ottobre 2017, approvazione del criterio localizzativo “fattore di pressione”, eccesso di potere per carenza istruttoria e travisamento dei fatti;

i) in merito alla consistenza del quadro prescrittivo, violazione di legge, artt. 5 lett. b) e 208 c.1 d.lgs. n. 152/2006, art. 10bis della l.n. 241/1990, eccesso di potere per difetto di istruttoria, contraddittorietà all'interno del medesimo provvedimento, travisamento dei fatti

l) in relazione alla mancata esecuzione dei monitoraggi *ante operam*, eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto di istruttoria, contraddittorietà all'interno dello stesso provvedimento e tra provvedimenti, violazione del t.u. ambiente d.lgs. n. 152/2006 artt. 5 (definizioni) e 29 ter e 29 quater (AIA), violazione art. 4 c.5 della l.reg. n. 5/2010 e della d.G.R. 8/10962 del 30 dicembre 2009, violazione della direttiva comunitaria 92/43/CEE del 21 maggio 1992 (*Habitat*), violazione della d.G.R. Lombardia n. 7/14106 dell'8 agosto 2003 e delle Linee guida per la valutazione di incidenza (VINCA), direttiva 92/43/CEE art. 6 par 3 e 4 di cui all'Intesa del 28 novembre 2019 tra Governo, Regioni e le Province di Trento e Bolzano e violazione della d.G.R. n. XI/4488 del 29 marzo 2021 e suoi allegati e del principio di precauzione di cui al t.u. ambiente;

m) in relazione alle soluzioni alternative e all'“opzione zero”, eccesso di potere per contraddittorietà con il PRGR (d.G.R. 1990/2014) e illogicità manifesta, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, violazione del principio di precauzione, difetto di motivazione (art. 3 l.n. 241/1990), violazione di legge art. 22 e Allegato VII d.lgs. n. 152/2006, del d.lgs. n. 36/2003 (attuazione della direttiva 1999/31/CE

relativa alle discariche di rifiuti) e Allegato 1 sui criteri costitutivi e gestionali degli



impianti di discarica;

n) violazione di legge sotto il profilo della valutazione delle posizioni prevalenti art. 29^{quater} c. 5 e 14 ter l.n. 241/1990, eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, illogicità manifesta e difetto di motivazione.

3. Con la sentenza n. 493 del 24 febbraio 2023 il T.a.r. per la Lombardia ha respinto il ricorso.

4. Il PLIS e i Comuni di Busto Garolfo e Casorezzo hanno, quindi, chiesto al Consiglio di Stato di riformare, previa sospensione in via cautelare dell'esecutività, la suddetta pronuncia, affidando il loro appello a sette motivi così rubricati:

I – violazione degli artt. 21^{decies} e 3 l.n. 241/1990, difetto di motivazione e di istruttoria, violazione del principio di massima precauzione in materia ambientale e dell'art. 8^{bis} c. 6 direttiva 2011/92;

II – errata qualificazione della rinuncia all'attività di recupero dei rifiuti R5 come operazione meramente accessoria, mancato riconoscimento della necessità sul punto di valutazione istruttoria, travisamento dei fatti e conseguente difetto di motivazione;


III - errata qualificazione dei provvedimenti impugnati e dei relativi procedimenti, in ogni caso erroneità di valutazione circa l'istruttoria procedimentale ed erroneità per la ritenuta non applicabilità dei principi del *tempus regit actum* e dello *ius superveniens*;

IV – per l'effetto, errata conferma della legittimità della mancata applicazione del nuovo PRGR approvato con d.G.R. Lombardia 23 maggio 2022 (artt. 20 e 21, criteri escludenti di cui all'art. 1.6.2 dell'Appendice);

V – errata e/o insufficiente motivazione in ordine al vizio di carenza istruttoria per mancato adeguamento del piano finanziario, errata valutazione dei fatti in punto allegati dai ricorrenti, illogicità manifesta

VI – per il caso di provvedimenti confermativi, invalidità derivata;

VII - – per il caso di provvedimenti confermativi, omessa pronuncia relativamente a vizi propri.



5. Si sono costituite in giudizio la Città Metropolitana di Milano e la Solter s.r.l., eccependo l'irricevibilità e l'infondatezza nel merito dell'appello e proponendo appello incidentale condizionato avverso il capo della sentenza n. 493/2023 relativo al rigetto dell'eccezione di inammissibilità del ricorso di primo grado, in quanto proposto contro atti meramente confermativi.

6. Con ordinanza n. 2880 del 14 luglio 2023, "*al solo scopo di mantenere la res adhuc integra*", è stata accolta l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza appellata.

7. Con memorie del 23 e 25 settembre 2023 e del 4 e 5 ottobre 2023 le parti hanno ulteriormente articolato le loro difese e replicato alle argomentazioni avversarie.

8. All'udienza pubblica del 26 ottobre 2023 la causa è stata, infine, trattenuta in decisione.

9. Il PLIS del Roccolo ed i Comuni di Busto Garolfo e Casorezzo hanno impugnato nel presente giudizio, come anticipato, la sentenza con cui il T.a.r. per la Lombardia ha respinto il loro ricorso contro le rinnovate VIA e AIA adottate dalla Città Metropolitana di Milano in relazione al progetto di discarica, sfruttamento residuale di della cava e recupero ambientale presentato dalla Solter per un'area ricompresa nell'ATEg11, in seguito ad un primo annullamento (con sentenze del T.a.r. per la Lombardia n. 1533/2021 e n. 1535/2021) degli originari atti per difetto di motivazione e ad un secondo parziale accoglimento (con le pronunce del medesimo T.a.r. n. 1186/2022, n. 1187/2022 e n. 1188/2022) del ricorso avverso i nuovi atti autorizzativi, nella parte riguardante una specifica attività in progetto, consistente nell'operazione di recupero di rifiuti R5, non permessa nella zona dalle disposizioni del PRGR.

10. Gli appellanti hanno dedotto, in primo luogo, l'erroneità della sentenza impugnata, che non avrebbe adeguatamente considerato né l'impossibilità per l'Amministrazione di pronunciarsi direttamente sul progetto della Solter, come semplicemente emendato dell'attività ritenuta vietata nella suddetta decisione



giudiziale, né la necessità di riaprire, invece, l'iter istruttorio ed il confronto con gli enti interessati, visti anche il tempo trascorso dallo svolgimento delle conferenze di servizi già espletate ed i riflessi che la variazione di un fattore come quello in questione avrebbe potuto determinare sul funzionamento complessivo dell'impianto.


10.1. Il PLIS del Roccolo ed i Comuni di Busto Garolfo e Casorezzo hanno, poi, riproposto in appello le censure relative alla mancata applicazione da parte della Città Metropolitana dei principi del *tempus regit actum* e dello *ius superveniens*, con particolare riguardo al nuovo Piano cave della Provincia di Milano, che fissa, tra l'altro, un volume massimo di sfruttamento autorizzabile inferiore al progetto della Solter, alla legge regionale n. 20 dell'8 novembre 2021 sull'attività estrattiva e al nuovo PRGR approvato con d.G.R. del 23 maggio 2022, che detta un nuovo criterio escludente ed ulteriori limitazioni in materia di realizzazione di discariche e tipologia dei rifiuti da conferire.

10.2. Gli appellanti hanno, inoltre, messo in dubbio la correttezza del Piano economico-finanziario presentato dalla Solter, come modificato, in cui la società richiedente non avrebbe aggiornato voci e valori rispetto a quelli originariamente indicati ed avrebbe cercato di minimizzare l'impatto economico dell'eliminazione dal suo progetto dell'operazione R5 (presentata come solo eventuale nell'organizzazione complessiva dell'impianto).

10.3. Il T.a.r. avrebbe, infine, omesso di pronunciarsi in relazione all'invalidità derivata e ai vizi propri dei nuovi provvedimenti di VIA e AIA, così come dedotti anche avverso i precedenti atti e riproposti, comunque, in sede di appello.

11. Le suddette censure sono infondate e devono essere respinte.

11.1. Sul punto occorre osservare, in primo luogo, che le statuizioni di annullamento contenute nelle sentenze del T.a.r. n. 1186/2022, n. 1187/2022 e n. 1188/2022, di cui i nuovi provvedimenti intendono costituire attuazione, hanno riguardato un limitato e ben individuato profilo dell'iter autorizzativo e, in particolare, come detto, la parte riferita all'attività di recupero dei rifiuti R5. Ciò in



quanto "le attività di recupero di Solter" si riferivano a codici non "riconducibili alla tipologia di rifiuti consentita con il codice CER 2 (...), l'unica realizzabile in quanto consentirebbe il rispetto della vocazione agricola, per come individuata dalla destinazione urbanistica dell'area".

11.2. Sulla base dell'effetto conformativo promanante dalla predetta pronuncia, la Città Metropolitana ha scelto, in sede di riedizione del potere, di mantenere ferme, in base al principio di conservazione, di economicità dell'azione amministrativa e di divieto di aggravamento del procedimento, quelle parti del procedimento autorizzatorio che non sono state incise dalla decisione di annullamento, essendo tenuta a rinnovare il procedimento soltanto in relazione alle fasi viziate da illegittimità. Ne consegue che, nel caso in esame, a fronte del *decisum* delle sentenze nn. 1186, 1187 e 1188 del 2022., così come in precedenza perimetrato, correttamente la Città Metropolitana ha ripreso l'iter del procedimento conservando i segmenti procedimentali immediatamente antecedenti a quello annullato. Tale *modus operandi*, contrariamente a quanto sostenuto dalla parte appellante, era, per certi versi, imposto dal rilievo per cui, per effetto della predetta statuizione giudiziale, non era più modificabile tutta la serie degli atti compiuta all'interno del procedimento che era stata ritenuta legittima, con l'unica eccezione costituita dalla parte di attività di recupero dei rifiuti R5.


11.3. Nel suddetto contesto si è sviluppato, dunque, il nuovo segmento procedimentale, rieditato dall'amministrazione, che poi è sfociato nel rilascio dei nuovi atti di autorizzazione in favore di Solter. Così delimitato l'ambito di operatività della rinnovata attività amministrativa, appare conseguente il respingimento sia delle doglianze relative alla necessità di riaprire pressoché dall'inizio l'istruttoria procedimentale, quasi che le modifiche presentate avessero integrato un progetto del tutto nuovo e non la mera rinuncia alla sola operazione riconosciuta non coerente con il PRGR, che dei motivi che fanno perno sulla asserita violazione del principio del *tempus regit actum* e dello *ius superveniens*.



11.4. Ad avviso degli odierni appellanti, infatti, la Città Metropolitana, in sede di riedizione del potere, avrebbe dovuto prendere in considerazione le sopravvenienze normative nel frattempo intervenute e, fra tutte, quella costituita dall'aggiornamento del Piano regionale di gestione dei rifiuti. Tale conclusione non può essere, però, condivisa perché muove dall'erronea premessa per cui la Città Metropolitana avrebbe dovuto rieditare l'intero procedimento amministrativo, mentre, come in precedenza evidenziato, le sentenze di annullamento n. 1186 n. 1187 e n. 1188 del 2022, nel mantenere ferma la parte dell'iter procedimentale precedente al segmento relativo all'attività di recupero dei rifiuti R5, hanno legittimato l'amministrazione a non tenere in alcun conto lo *ius superveniens*.

11.5 La rilevata mancanza di ricadute delle suddette pronunce sulla restante parte del progetto ha, in sostanza, consentito all'amministrazione di non prendere in considerazione lo *ius superveniens* costituito, in primo luogo, proprio dall'aggiornamento del Piano regionale di gestione dei rifiuti nel frattempo intervenuto.


11.6. Da ciò discende anche la correttezza della scelta della Città Metropolitana di esaminare solo lo "stralcio" del progetto operato dalla proponente Solter, onde potere verificare l'impatto della rinuncia operata sulla complessiva attività programmata. Tale conclusione trova conferma nel costante orientamento interpretativo in base al quale il principio *tempus regit actum*, in caso di attività procedimentalizzata la quale si perfezioni attraverso il compimento di attività poste in sequenza logico-funzionale, impone che la disciplina normativa intervenuta nelle more del complessivo procedimento sia destinata a disciplinare solo le situazioni giuridiche emergenti nell'ambito delle fasi non ancora compiute al momento della propria entrata in vigore (in tal senso: Cons. Stato, Sez. IV, sent. 13 ottobre 2003, n. 6185; Cons. Stato, Sez VI, 15 aprile 2010, n. 2136; in tal senso anche Cons. Stato, Sez. VI, sent. 26 maggio 1999, n. 694; Cons. Stato, sez. IV, 12.5.04, n. 2894; Cons. Stato, sez. VI, 20.7.04, n. 5252; Cons. Stato. sez IV, 7 maggio 1999 n. 799).
In linea con tali approdi giurisprudenziali si colloca anche la migliore dottrina, che,



in relazione alla fattispecie procedimentali già chiuse, come quella di cui al presente procedimento, parla di sostanziale mutamento del principio *del tempus regit actum* in quello del *tempus regit actionem*.

11.7. Le suddette argomentazioni consentono di disattendere anche il motivo con il quale viene denunciata l'asserita incompatibilità delle azioni della Città Metropolitana rispetto al nuovo Piano cave 2019-2029. Gli appellanti, in particolare, assumono che la Città Metropolitana nel rinnovare i provvedimenti *de quibus* avrebbe dovuto tenere conto del nuovo Piano Cave 2019 – 2029, pubblicato sul Burl n. 29 il 22 luglio 2022 e ri-pubblicato il 25 agosto 2022, ovvero posteriormente all'emanazione degli atti impugnati. Il motivo non è fondato. Al riguardo va preliminarmente evidenziato che le procedure di rilascio dell'AIA e di approvazione del nuovo piano Cave ATE sono distinte e soggette ad autonome autorizzazioni, governate da norme differenti e specifiche, come riconosciuto anche nel nuovo provvedimento AIA oggetto del ricorso in primo grado. Va inoltre, come detto, sottolineato che le considerazioni in precedenza formulate in relazione al tema del *tempus regit actum*, rafforzano tale conclusione, poiché l'efficacia del nuovo Piano Cave (decorrente dal 25.8.2022) è sicuramente successiva agli atti impugnati. Per gli stessi motivi, anche la censura riguardante il superamento dei volumi di piano (pari a 1.277.043 mc e, quindi, superiore a quello massimo consentito) non coglie nel segno, tenuto conto che il progetto approvato è coerente con la scheda dell'ATEg11 all'epoca vigente. Rispetto, poi, alla pretesa mancata applicazione dell'art.7 della Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 11 del 14.3.2019, la quale consentiva di presentare istanze anche dopo il termine di vigenza del Piano cave 2006, va precisato che la Solter ha avanzato nei termini istanza di approvazione del progetto d'ambito, conclusa con il DD 4551/2019 e ha esibito, nei termini del menzionato art.7 della DCM, istanza di approvazione del permesso di escavazione. Anche i relativi motivi devono perciò essere respinti.

11.8 Parimenti non meritevoli di accoglimento sono tutte le ulteriori doglianze



riproposte in rapporto alla pretesa violazione dei criteri escludenti e delle previsioni del PPI del PLIS, poiché, come chiarito dalla d.G.R. n.6148 12 dicembre 2007, *“occorre rilevare [che] l'istituzione di un PLIS pone sul territorio un grado di vincolo differente da quello posto da un'area protetta di interesse regionale (parco regionale o naturale, riserva naturale...)”. Infatti... nel primo caso si è di fronte a un vincolo puramente locale, che esiste in quanto espressione di un'esplicita volontà delle amministrazioni competenti”*. Per tale ragione i vincoli discendenti dal PLIS non hanno valenza di piano sovraordinato, né paesistico, né tanto meno di Piano Territoriale di Coordinamento. Inoltre, per quanto concerne la *“Destinazione urbanistica agricola individuata dallo strumento urbanistico comunale generale (PGT/PRG) o da PTC dei Parchi”* (art. 14.6.2), le NTA precisano che *“Tale criterio vale per tutte le tipologie impiantistiche, eccetto: discariche ed impianti tecnicamente e funzionalmente connessi; impianti di compostaggio aerobico e di digestione anaerobica, trattamento dei fanghi di depurazione destinati all'agricoltura...”*. Come ha avuto modo di affermare il Consiglio di Stato nella decisione n. 291/2023, i vincoli derivanti dai PLIS sono, dunque, pacificamente derogabili ai sensi dell'art. 208, comma 6, D.lgs 152/06, in quanto mera espressione della pianificazione urbanistica locale.


11.9 Quanto al Piano finanziario, questo, sempre in esecuzione delle sentenze n. 1186/2022, n. 1187/2022 e n. 1188/2022, risulta essere stato modificato dalla società richiedente all'esito della rinuncia all'operazione di recupero R5, con illustrazione del modesto impatto economico della sostituzione dei rifiuti che avrebbero dovuto originariamente essere utilizzati per le stratificazioni e come base per alcune strade all'interno della discarica con terreno e altri materiali “non rifiuti” e della non incidenza di tale variazione sull'attività dell'impianto nel suo complesso, con conseguente assenza, anche sotto tale profilo, di elementi in grado di indicare palesi incongruenze o manifesti errori nei provvedimenti impugnati.

11.10. Inammissibili e infondati, come statuito dal T.a.r., sono, poi, i motivi riproposti anch'essi dagli appellanti circa l'insufficiente valutazione, nella sentenza



impugnata della denunciata la violazione dell'art.208, n. 152/2006 e della l. n. 241/1990 nell'assunzione delle determinazioni nell'ambito della conferenza di servizi sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti. Nel caso in esame, deve trovare, infatti, applicazione l'art. 29, d.lgs. 152/06, il quale opera un rinvio incondizionato all'art. 14 ter, legge 241/90, che, a partire dalla novella del 2005, reca la regola per cui la determinazione finale va assunta sulla scorta delle "posizioni prevalenti" espresse in sede di conferenza di servizi. Per effetto della predetta riforma, il criterio decisionale non è meramente numerico e la giurisprudenza amministrativa ha rimarcato che *"l'amministrazione procedente, chiamata ad adottare il provvedimento finale, deve tener conto delle posizioni prevalenti espresse in seno alla conferenza, ma non essendo in presenza di un organo collegiale, bensì di un modulo procedimentale, ciò non significa che deve attuare la volontà della maggioranza delle amministrazioni, quanto piuttosto che deve esercitare un potere discrezionale bilanciando le ragioni manifestate in seno alla conferenza, verificando in che termini si delinei la prevalenza del soddisfacimento degli interessi in gioco. Pertanto, il ruolo assunto dall'amministrazione procedente non è meramente notarile, ma di sintesi delle ragioni emerse, dovendo ponderare l'effettiva rilevanza per come sono state in concreto prospettate, al fine di esprimere un giudizio di prevalenza"* (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, n. 2724/20).

11.11. Neppure la tesi per cui l'illegittimità dell'AIA discenderebbe dal fatto che sarebbe stato consentito alla Solter di presentare un progetto via via modificato al fine di superare le criticità rilevate, mentre le variazioni apportate avrebbero dovuto indurre la Città Metropolitana ad avviare un nuovo iter autorizzativo, può essere, come anticipato, accolta. Contrariamente a quanto sostenuto nell'atto di appello, le modifiche apportate dalla Solter non solo sono di carattere migliorativo, ma tendono, all'evidenza, proprio a superare i motivi di diniego emersi, all'esito della conferenza di servizi del 12 aprile 2017 ed al successivo preavviso di diniego del



13 aprile 2017, nonché a seguito delle pronunce giudiziali. Alla stregua di tali rilievi, emerge, dunque, il rispetto della *ratio* sottesa all'istituto dell'art. 10bis e di tutte le disposizioni normative sulla partecipazione di cui alla legge n. 241/1990, deputate a stimolare l'apporto collaborativo del privato istante al procedimento. Tale *ratio*, ove letta in una prospettiva non formalistica, consente, in ossequio ai superiori principi di economicità, cooperazione e non aggravio del procedimento amministrativo, al privato di apportare modifiche alla sua istanza al fine di superare le criticità ostative al suo accoglimento. Del resto, come è stato esattamente osservato in dottrina, l'art. 10bis valorizza il contraddittorio fra privato e amministrazione, a vantaggio di ambedue le parti: consente all'interessato una tutela anticipata delle proprie ragioni, e, al tempo stesso, permette all'amministrazione di compiere una completa valutazione e comparazione degli interessi coinvolti e di ridurre, anche attraverso forme di autocorrezione, gli eventuali margini di errore, nei quali potrebbe eventualmente incorrere adottando un provvedimento illegittimamente lesivo della sfera giuridica del suo destinatario.

11.12. Inammissibili e, comunque, infondate sono anche le censure di mancato/insufficiente esame delle soluzioni alternative al progetto Solter e della cd. "opzione zero"- in realtà già oggetto di vaglio e di rigetto nei precedenti giudizi - nonché di erroneità della valutazione di infondatezza sia della doglianza relativa al "fattore di pressione" - non applicabile ad un'istanza come quella della Solter presentata ben prima dell'entrata in vigore della dGR X/7144 del 2 ottobre 2017 - sia dei motivi formulati in rapporto al Piano Cave, relativo ad una procedura ben distinta da quella dell'AIA, sia, infine, le doglianze riproposte in appello sulla pretesa nullità degli atti impugnati per inadempimento della prescrizione "essenziale" del monitoraggio faunistico e delle infestanti, non idonee a condurre la controversia ad un esito differente rispetto a quello statuito dal giudice di primo grado, non rivelandosi in grado di determinare, al di là delle conseguenze sanzionatorie previste dalla legge ed evidenziate dal T.a.r., l'illegittimità della VIA e dell'AIA.



12. Il respingimento dell'appello principale, con conseguente conferma della sentenza di primo grado, preclude lo scrutinio delle censure proposte in sede di appello incidentale condizionato, che, in quanto accessorio, rispetto a quello principale, ne segue le sorti (cfr. Consiglio di Stato, Sezione VII, n. 6719/2022).

13. In conclusione, per le ragioni esposte, l'appello principale va respinto, mentre gli appelli incidentali devono essere dichiarati entrambi improcedibili, per sopravvenuto difetto di interesse.

14. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione quarta), definitivamente pronunciando, respinge l'appello principale.

Dichiara improcedibili gli appelli incidentali.

Condanna il PLIS del Roccolo e i Comuni di Busto Garolfo e di Casorezzo, in solido tra loro, alla rifusione, in favore di Città Metropolitana di Milano e di Solter s.r.l., delle spese di lite, che liquida in € 4.000,00 oltre accessori di legge per ciascuno.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:

Vincenzo Neri, Presidente

Giuseppe Rotondo, Consigliere


Michele Conforti, Consigliere

Luigi Furno, Consigliere

Ofelia Fratamico, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Ofelia Fratamico

IL PRESIDENTE
Vincenzo Neri



IL SEGRETARIO



Letto, approvato e sottoscritto :

IL PRESIDENTE
F.to Matteo Modica

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr.ssa Teresa La Scala

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art.124 del D. Lgs. n.267/2000 viene pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune il giorno 16 MAG. 2024 e vi rimarrà per la durata di quindici giorni consecutivi.

Lì, **16 MAG. 2024**

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to (Dr.ssa Teresa La Scala)

AUTENTICAZIONE

La presente copia è conforme all'originale, per uso amministrativo, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n.445, art.18, composta di n. 26 fogli.

Lì, **16 MAG. 2024**



IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr.ssa Teresa La Scala)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che il presente atto è stato pubblicato nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune ed è **DIVENTATO ESECUTIVO** in data _____ ai sensi dell'art.134, comma 3, del Decreto Legislativo 18.8.2000, n.267.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr.ssa Teresa La Scala